

Tale tecnica di quantificazione, che non appare comunque condivisibile perché trascura esigenze minime di trasparenza, è del tutto inaccettabile quando la relazione tecnica manchi del tutto (ad esempio, per l'origine parlamentare della norma) o presenti gravi lacune, come nel caso di specie, per l'ovvia difficoltà, in tali casi, di ricondurre la quantificazione globale alle singole norme di spesa e di rendere così più comprensibile il percorso logico seguito per la determinazione dello stanziamento.

D) Legge n. 137 del 29 marzo ("Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex-Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana").

In mancanza della relazione tecnica, dovuta all'origine parlamentare del disegno di legge, non è possibile valutare la congruità dello stanziamento rispetto agli oneri derivanti dalle nuove disposizioni. Tuttavia, il Governo, nella Commissione bilancio del Senato (15.2.2001) ha affermato la correttezza della quantificazione, condotta sulla base delle pratiche giacenti e dei coefficienti di moltiplicazione stabiliti dal provvedimento per la liquidazione degli indennizzi.

La liquidazione è comunque disposta "nei limiti delle risorse annualmente disponibili" (art. 3), come da autorizzazione di spesa contenuta nell'art. 5 (140 miliardi nel 2001, 170 nel 2001, 90 nel 2003 e 40 a decorrere dal 2004 fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi).

Peraltro, la pura e semplice clausola limitativa degli indennizzi potrebbe determinare quanto meno un aumento del contenzioso, con i conseguenti risvolti negativi amministrativi e finanziari.

In casi analoghi sarebbe pertanto opportuno fissare direttamente nella legge dei criteri di priorità nella liquidazione in modo che il diritto soggettivo all'indennizzo sorga fin dall'origine condizionato dalle esigenze di copertura finanziaria. Una soluzione del genere, anche se in una situazione parzialmente diversa, è stata del resto adottata nell'ambito della legge n. 62 del 7 marzo, ("Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali"), il cui art. 3 dispone che se lo stanziamento si dovesse rivelare insufficiente per l'accoglimento di tutte le domande, le risorse disponibili dovranno essere ripartite tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse.

### 3. Le modalità di copertura

3.1 L'allegato prospetto n. 3 contiene il quadro riassuntivo dei mezzi di copertura utilizzati nel quadrimestre in esame, dal quale risulta una incidenza molto elevata degli oneri coperti a carico degli accantonamenti dei fondi speciali.

E' questa, come è noto, l'unica modalità di copertura connessa alla programmazione della spesa operata in sede di manovra di bilancio; tuttavia, nel quadrimestre in esame, la rilevante quota delle utilizzazioni di tali accantonamenti in difformità rispetto alle finalizzazioni prestabilite ha determinato un certo affievolimento della connessione stessa.

Gli oneri coperti attraverso tale modalità assommano ad oltre l'88% del totale, a fronte del 30% e del 75% circa rispettivamente dei due interi esercizi 2000 e 1999. Al netto però della citata posta di 16.000 miliardi costituita dalla regolazione debitoria per il ripiano dei disavanzi del servizio sanitario nazionale, l'incidenza scende a poco più del 73% del totale, in linea pertanto con i dati della media degli esercizi precedenti ad eccezione del 2000 che presenta dati fuori linea per il massiccio ricorso a nuove o maggiori entrate.

I numerosi slittamenti di copertura, che hanno determinato la presenza di ingenti oneri a carico dell'esercizio 2000, sono stati nel complesso conformi alla normativa contabile. Qualche perplessità desta peraltro la qualificazione di spesa corrispondente ad obblighi internazionali del finanziamento per la prima conferenza degli italiani nel mondo, disposto dalla omonima legge n. 13 del 13 febbraio.

Sotto l'aspetto delle modalità di utilizzazione degli accantonamenti, si è rilevato che una parte degli oneri (280 miliardi complessivi nel triennio) recati dalla legge n. 137 del 29 marzo, già citata, viene coperta attraverso l'imputazione ad un accantonamento del fondo speciale di parte corrente destinato a regolazioni debitorie.

Trattandosi di un nuovo onere e non di un onere formatosi anteriormente al triennio corrente, l'utilizzazione di accantonamenti destinati a regolazioni debitorie non è consentita dalla normativa

contabile, come rilevato anche dalle Commissioni bilancio. Tali accantonamenti non gravano infatti sul saldo netto da finanziare di competenza approvato con l'art. 1 della legge finanziaria e non sono soggetti all'obbligo di copertura dei nuovi oneri di natura corrente recati dalla legge finanziaria.

3.2 La copertura attraverso la "riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa" ha interessato nel periodo in esame una quota di oneri vicina al 18% (sul dato globale al netto della regolazione contabile relativa al ripiano dei disavanzi sanitari), notevolmente superiore a quella media in ragione d'anno, pari a meno dell'8%.

Per quanto riguarda le modalità di applicazione, permane la generale mancanza di indicazioni sul programma di spesa relativo allo stanziamento da cui si attinge, sulle specifiche esigenze il cui soddisfacimento si intende abbandonare o — qualora ciò eventualmente non ricorra — sulle ragioni dell'esubero dello stanziamento medesimo rispetto alle originarie finalizzazioni.

In alcuni casi, le modalità stesse hanno assunto forme anomale.

In particolare, la legge n. 49 del 9 marzo, già citata, provvede (art. 6) alla copertura dell'onere di 150 miliardi, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, in parte a carico del Fondo per la protezione civile, in parte attraverso maggiori entrate e in parte attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 25 della legge 144/99, norma istitutiva del Fondo per lo sviluppo in agricoltura.

Per quanto concerne quest'ultima modalità di copertura, si ritiene che essa, anche se espressamente qualificata dalla legge come riduzione di precedente autorizzazione di spesa, non ne abbia però i requisiti e si risolva nella mera imputazione degli oneri a carico delle generiche risorse del Fondo.

Infatti, la norma citata come autorizzativa non contiene in realtà un'autorizzazione di spesa quantitativamente determinata e destinata ad una specifica finalità, ma disciplina soltanto l'istituzione del Fondo.

In sostanza, tale fattispecie non si differenzia dall'imputazione a carico del Fondo per la protezione civile, cui, come si è detto, è imputata la residua parte degli oneri.

Una situazione analoga a quella ora esposta si verifica nell'ambito della stessa legge n. 49 per altre riduzioni di autorizzazioni di spesa imputate genericamente a Fondi (articolo 7 ter), quali il Fondo di incentivazione di misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, o a stanziamenti (art. 7 ter) destinati alle regioni ai sensi dell'art. 52 comma 10 della legge finanziaria 2001 o contenuti nella tab. D della legge finanziaria 1999 e destinati ad interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica.

Forme anomale di utilizzazione della riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa a copertura di nuovi oneri si riscontrano anche in altre leggi del quadrimestre. Così, l'onere di circa 100 miliardi nel triennio recato dalla già citata legge n. 62 del 7 marzo viene coperto mediante riduzione di una precedente autorizzazione di spesa (legge 278/91), che però non contiene l'effettiva quantificazione delle risorse da impiegare, autorizzazione che viene così rinviata alla legge di bilancio: desta di conseguenza ulteriori perplessità l'utilizzazione di tale copertura per gli esercizi successivi a quello iniziale.

Anche la legge n. 122 del 27 marzo ("Disposizioni modificative ed integrative della normativa che disciplina il settore agricolo e forestale") contiene una serie di oneri coperti mediante riduzione di varie precedenti autorizzazioni di spesa, tutte estremamente generiche, tra cui (art. 5 comma 9) l'insieme di quelle della legge 64/86, contenente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e di quelle (art. 8 comma 2 e 10 comma 2) della legge 499/99 relativa alla razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

In alcuni casi, la modalità di copertura in argomento è stata utilizzata per spese permanenti. In particolare, l'art. 2 comma 4 della legge n. 129 del 28 marzo utilizza per le spese permanenti di funzionamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12 comma 2 lett. b) del d.lgs 502/92 così come rideterminata dalla tabella C della legge finanziaria e l'art. 6 della legge n. 137 del 29 marzo, già citata, utilizza per un tempo indeterminato a copertura

degli indennizzi in essa previsti l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16/80, anch'essa così come rideterminata dalla tab. C della legge finanziaria.

Come già osservato in merito a precedenti analoghe fattispecie, il rinvio alla tab. C — la cui caratteristica essenziale è la modulabilità della spesa — non appare una modalità di copertura idonea — per gli esercizi successivi al triennio — di spese rigidamente predeterminate nel loro ammontare e relative a posizioni soggettive non comprimibili.

In tutte le fattispecie finora elencate manca qualunque indicazione circa la precedente destinazione delle risorse, i motivi del loro mancato utilizzo e l'eventuale modifica dei precedenti programmi di spesa, della cui esistenza non può pertanto che dubitarsi. Non viene inoltre fornita alcuna indicazione circa la situazione finanziaria dei Fondi utilizzati e la loro capienza rispetto ai nuovi oneri.

Anche se una assicurazione a quest'ultimo riguardo viene di norma fornita in Commissione da parte del rappresentante del Governo, non può che concludersi che mancano nella generalità dei casi i due requisiti minimi cui dovrebbe rispondere l'utilizzazione dell'istituto in argomento: riguardare interventi determinati ed indicare quali finalizzazioni connesse al precedente stanziamento vengono sacrificate a favore del nuovo.

3.3 Tra le "altre modalità di copertura", estranee cioè o comunque non chiaramente riconducibili alla elencazione contenuta nella legge 468, spiccano ancora una volta quelle connesse alla partecipazione italiana a missioni internazionali di pace (legge n. 27 del 28 febbraio, di conversione del D.L. 393/2000).

La copertura degli oneri recati dal provvedimento, pari a 618 miliardi, viene infatti effettuata in parte (150 miliardi circa) a valere sulla quota destinata alla Stato per il 2001 dell'8 per mille dell'IRPEF, in parte (95 miliardi circa) attraverso le riduzioni indicate nella tabella in calce alla legge di talune voci di spesa contenute nella tabella C allegata alla legge finanziaria 2001, ed in parte infine (373 miliardi circa) mediante imputazione al fondo di riserva per le spese impreviste,

richiamando l'art. 1 comma 63 della legge 549/95, che, per le spese connesse ad interventi militari all'estero, prevede la possibilità di fare ricorso a tale fondo previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del tesoro.

Ancora una volta deve pertanto sottolinearsi la necessità di uno specifico stanziamento dotato di autonoma copertura e allocato in tab. A, in quanto la spesa si ripete ormai da anni con cadenza periodica e col tempo ha assunto, oltre a un carattere di continuità (come conferma l'inclusione della "partecipazione a missioni a supporto della pace" fra le funzioni essenziali del Ministero della difesa ad opera del d.lgs. 300/99), anche un notevole rilievo finanziario.

La mancanza di tale specifico stanziamento rende necessario il reperimento dei fondi occorrenti in modo disorganico e frammentario: la quota dell'8 per mille viene infatti utilizzata disgiuntamente dal programma di riparto e il ricorso a quote degli stanziamenti della tab. C appena approvati determina l'indebolimento della programmazione della spesa ad essa connessa. Inoltre, il ricorso al fondo spese impreviste è effettuato con modalità che non appaiono corrette.

La Corte ha infatti ripetutamente espresso a tale riguardo l'avviso — che qui si ripete — che l'art. 1 comma 63 della legge 549/95 non abbia inteso istituire una modalità di copertura aggiuntiva rispetto a quelle previste dalla legge n. 468, ma abbia semplicemente esteso alle spese in parola la facoltà dell'Esecutivo di ricorrere al fondo per le spese impreviste in caso di necessità che travalichino la provvista di mezzi finanziari attribuita dalla legge e coperta nelle forme ordinarie: non a caso, si è aggiunto, l'adozione della procedura in argomento, così come regolata dalla norma in esame, è attribuita alla competenza del Governo e si colloca pertanto al di fuori del sistema di copertura delle leggi di spesa.

A maggiore precisazione del pensiero della Corte, si è anche richiamata l'attenzione sulla circostanza che non sorgerebbe alcun problema se un fondo per questo tipo di interventi fosse allocato annualmente in tab. A, i cui accantonamenti, come è noto, sono soggetti all'obbligo di copertura in qualità di nuove spese di natura corrente.

Con il sistema utilizzato, invece, si introducono nella legislazione vigente, nel cui ambito viene effettuata la dotazione del fondo per le spese impreviste, nuove spese di natura corrente prive della prescritta copertura.

All'allocazione del fondo in tab. A non osterebbe neppure l'imprevedibilità della tipologia della spesa in argomento — imprevedibilità peraltro del tutto teorica, considerata la costante presenza della spesa stessa in più esercizi —, in quanto il fondo stesso potrebbe essere comunque utilizzato in modo difforme dalla finalizzazione originaria qualora nel corso dell'esercizio non si presentasse l'esigenza di provvedere a spese per interventi militari all'estero.

Ulteriori osservazioni in tema di copertura attraverso "altre" modalità riguardano le seguenti leggi:

A) Legge n. 409 del 29 dicembre 2000 ("Erogazione del contributo obbligatorio dell'Italia al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal").

Il tasso di cambio applicato per la conversione delle lire, valuta in cui è espressa la quantificazione dell'onere, in dollari, valuta nella quale deve essere effettuato il pagamento, è largamente inferiore a quello effettivo al momento dell'approvazione della legge: l'onere stesso è pertanto decisamente sottostimato. A tale proposito, in Commissione bilancio (6 dicembre 2000) il rappresentante del Governo ha segnalato che agli oneri aggiuntivi si sarebbe provveduto attingendo al fondo per le spese obbligatorie e d'ordine.

Ciò comporta, ad avviso della Corte, una elusione dell'obbligo di copertura, in quanto il fondo chiamato in causa è finalizzato a coprire eventuali insufficienze delle allocazioni di bilancio nel corso dell'applicazione delle leggi di spesa che prevedono oneri obbligatori, e non a fornire copertura a nuove leggi di spesa.

B) Legge n. 4 del 19 gennaio, di conversione del D.L. 341/2000 (“Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia”).

La legge, oltre ad altre disposizioni su cui non si ha nulla da osservare, contiene due articoli (24 bis e 24 ter), introdotti in sede di conversione dell’originario decreto legge, concernenti l’attribuzione di nuove o maggiori indennità ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace e ai giudici onorari di tribunale. Le norme provvedono contestualmente a stabilire un numero di udienze annue retribuite per ciascun magistrato ridotto rispetto alla precedente normativa e parallelamente ad effettuare una nuova stima – anch’essa ridotta – del numero totale annuo di processi.

La quantificazione complessiva dei relativi oneri è determinata in 96 miliardi annui, alla cui copertura si provvede “nei limiti delle risorse già rese disponibili dall’art. 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468”, nei limiti cioè apprestati per le medesime finalità dalla precedente normativa.

La copertura, così come prospettata nel testo legislativo, è estranea alle tipologie previste dalla legge di contabilità e non appare comunque corretta, in quanto utilizza in sostanza economie di bilancio determinate dall’applicazione della precedente normativa. Peraltro il procedimento seguito avrebbe potuto più plausibilmente essere inquadrato nell’istituto della riduzione di precedenti autorizzazione di spesa, con il quale sussistono, almeno in astratto, talune analogie.

Un ulteriore elemento di perplessità, di carattere sostanziale, è poi connesso alla nuova stima del numero dei processi (250 mila annui), posta a base della quantificazione degli oneri: tale stima è infatti basata sull’attività effettivamente svolta finora dai magistrati interessati, con la conseguenza che un aumento del numero dei processi renderebbe insufficiente la copertura prevista.



La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) 126 schede analitiche delle tipologie di copertura.

IL RELATORE  



IL PRESIDENTE  


Depositata in Segreteria il 3 agosto 2001

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE  
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI  
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO  
e 3 AGO. 2001  
ROMA.

IL DIRIGENTE





## TAVOLA 1

## ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2001

N.	LEGGE (a) N.	DATA	GAZZ. UFF. N.	DATA	CONVER- SIONE D.L. n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
1	397	7 dic. 00	2	3 gen. 01			Parl.
2	400	29 dic. 00	5	8 gen. 01		1-4	Parl.
3	401	29 dic. 00	5	8 gen. 01			Gov.
4	404	29 dic. 00	6	9 gen. 01		5-6	Parl.
5	405	20 dic. 00	8	11 gen. 01			Gov.
6	406	29 dic. 00	8	11 gen. 01		7	Gov.
7	408	20 dic. 00	9	12 gen. 01		8	Gov.
8	409	29 dic. 00	9	12 gen. 01		9	Gov.
9	413	29 dic. 00	14	18 gen. 01		10	Gov.
10	417	20 dic. 00	15 S.O.	19 gen. 01			Gov.
11	418	20 dic. 00	15 S.O.	19 gen. 01			Gov.
12	419	20 dic. 00	15 S.O..	19 gen. 01			Gov.
13	420	20 dic. 00	15	19 gen. 01			Gov.
14	422	29 dic. 00	16 S.O.	20 gen. 01		11-12	Gov.
15	423	29 dic. 00	17	22 gen. 01		13	Parl.
16	2	8 gen. 01	14	18 gen. 01			Parl.
17	3	19 gen. 01	16	20 gen. 01	335/2000	14	Gov.
18	4	19 gen. 01	16	20 gen. 01	341/2000	15-17	Gov.
19	6	26 gen. 01	21	26 gen. 01	345/2000		Gov.
20	7	11 gen. 01	26	1 feb. 01			Parl.
21	10	29 gen. 01	38	15 feb. 01		18	Gov.
22	11	13 feb. 01	39	16 feb. 01			Gov.
23	12	8 feb. 01	41	19 feb. 01			Parl.
24	13	13 feb. 01	41	19 feb. 01		19	Gov.
25	15	2 feb. 01	42	20 feb. 01		20	Gov.
26	20	2 feb. 01	44	22 feb. 01		21	Gov.
27	21	8 feb. 01	45	23 feb. 01		22-24	Gov.
28	23	17 feb. 01	48	27 feb. 01		25-26	Gov.
29	24	28 feb. 01	49	28 feb. 01			Gov.
30	26	28 feb. 01	50	1 mar. 01	392/2000	27-29	Gov.
31	27	28 feb. 01	50	1 mar. 01	393/2000	30-32	Gov.
32	29	23 feb. 01	51	2 mar. 01		33-35	Parl.
33	30	26 feb. 01	51	2 mar. 01		36	Parl.
34	34	17 feb. 01	54	6 mar. 01		37	Gov.
35	35	17 feb. 01	55	7 mar. 01			Gov.
36	36	22 feb. 01	55	7 mar. 01		38-39	Gov.
37	38	23 feb. 01	56	8 mar. 01		40	Parl.
38	39	1 mar. 01	56	8 mar. 01		41	Parl.
39	40	8 mar. 01	56	8 mar. 01			Gov.
40	45	13 feb. 01	58 S.O.	10 mar. 01		42	Gov.

(segue)

N.	LEGGE	DATA	GAZZ. UFF.	DATA	CONVER-	SCHEDA	INIZIATIVA
	( <sup>a</sup> ) N.		N.		SIONE D.L. n.	COPERTURA (b)	
41	46	17 feb. 01	58	10 mar. 01			Gov.
42	48	13 feb. 01	59	12 mar. 01		43	Gov.
43	49	9 mar. 01	59	12 mar. 01	1/2001	44-51	Gov.
44	50	17 feb. 01	60	13 mar. 01		52	Gov.
45	51	7 mar. 01	61	14 mar. 01		53-54	Parl.
46	52	6 mar. 01	62	15 mar. 01		55	Parl.
47	56	6 mar. 01	65	19 mar. 01		56	Parl.
48	57	5 mar. 01	66	20 mar. 01		57-62	Gov.
49	58	7 mar. 01	66	20 mar. 01		63	Parl.
50	59	9 mar. 01	66	20 mar. 01		64	Parl.
51	60	6 mar. 01	67	21 mar. 01			Parl.
52	61	7 mar. 01	67	21 mar. 01		65	Parl.
53	62	7 mar. 01	67	21 mar. 01		66-68	Gov.
54	63	1 mar. 01	68	22 mar. 01			Gov.
55	64	6 mar. 01	68	22 mar. 01		69	Gov.
56	66	20 mar. 01	70	24 mar. 01	5/2001		Gov.
57	72	16 mar. 01	73	28 mar. 01		70	Parl.
58	73	21 mar. 01	73	28 mar. 01		71	Gov.
59	74	21 mar. 01	74	29 mar. 01			Parl.
60	75	21 mar. 01	74	29 mar. 01		72	Gov.
61	78	7 mar. 01	75	30 mar. 01		73-74	Parl.
62	79	14 mar. 01	75	30 mar. 01		75	Parl.
63	80	12 mar. 01	75	30 mar. 01		76	Parl.
64	81	26 mar. 01	75	30 mar. 01			Gov.
65	84	21 mar. 01	76	31 mar. 01		77-80	Gov.
66	85	22 mar. 01	76	31 mar. 01		81	Gov.
67	86	29 mar. 01	77	2 apr. 01		82-85	Gov.
68	88	16 mar. 01	78	3 apr. 01		86-87	Gov.
69	89	24 mar. 01	78	3 apr. 01		88	Parl.
70	92	19 mar. 01	79	4 apr. 01			Gov.
71	93	23 mar. 01	79	4 apr. 01		89-102	Gov.
72	97	27 mar. 01	80	5 apr. 01			Parl.
73	102	16 mar. 01	81	6 apr. 01			Gov.
74	103	22 mar. 01	81	6 apr. 01			Gov.
75	108	16 mar. 01	85 S.O.	11 apr. 01		103	Gov.
76	109	16 mar. 01	85 S.O.	11 apr. 01			Gov.
77	111	16 mar. 01	86 S.O.	12 apr. 01		104	Gov.
78	112	16 mar. 01	86 S.O.	12 apr. 01			Gov.
79	115	16 mar. 01	87 S.O.	13 apr. 01			Gov.
80	116	16 mar. 01	87	13 apr. 01			Gov.
81	117	23 mar. 01	87	13 apr. 01	16/2001		Gov.

(segue)

N.	LEGGE ( <sup>a</sup> ) N.	DATA	GAZZ. UFF. N.	DATA	CONVER- SIONE D.L. n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
82	118	22 mar. 01	88	14 apr. 01		105	Gov.
83	119	3 apr. 01	88	14 apr. 01			Parl.
84	120	3 apr. 01	88	14 apr. 01			Parl.
85	122	27 mar. 01	89	17 apr. 01		106-115	Gov.
86	125	30 mar. 01	90	18 apr. 01		116-	Parl.
87	127	24 mar. 01	91	19 apr. 01			Parl.
88	128	26 mar. 01	91	19 apr. 01		117	Parl.
89	129	28 mar. 01	91	19 apr. 01	17/2001	118-119	Gov..
90	130	30 mar. 01	91	19 apr. 01			Parl.
91	131	3 apr. 01	91	19 apr. 01		120	Parl.
92	133	27 mar. 01	92	20 apr. 01			Parl.
93	134	29 mar. 01	92	20 apr. 01		121	Parl.
94	135	29 mar. 01	92	20 apr. 01		122-123	Parl.
95	136	2 apr. 01	92	20 apr. 01			Gov.
96	137	29 mar. 01	93	21 apr. 01		124-125	Parl.
97	138	3 apr. 01	93	21 apr. 01			Parl.
98	141	27 mar. 01	94	23 apr. 01			Gov.
99	142	3 apr. 01	94	23 apr. 01			Gov.
100	145	28 mar. 01	95	24 apr. 01			Parl.
101	148	27 mar. 01	96	26 apr. 01			Gov.
102	149	28 mar. 01	96	26 apr. 01			Parl.
103	152	30 mar. 01	97	27 apr. 01		126	Gov.
104	154	4 apr. 01	98	28 apr. 01			Gov.

(a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

(b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO  
GENNAIO-APRILE 2001

Numero legge	(importi in milioni)						
	1999	2000	2001	2002	2003	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
400		66.900	76.500	71.000	1.900		1.900
404		3.000	3.000	1.000	1.000		1.000
406		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
408		252		252			252 <sup>b</sup>
409	46.500	39.800	18.200	18.200	18.200		18.200
413		70.000	70.000	70.000			
422		500	270	270			
423		500	500				
3			100.000	100.000	100.000		100.000
4		97.720	111.760	136.000	129.026		129.026
10		250.000	300.000	50.000			
13		2.400					
15		1.581	1.562	1.581	1.581		1.581
20			148		148		148 <sup>b</sup>
21		113.200	126.200	124.200	81.000	a)	
23		333.500	333.500	333.500			
26		141.953	68.091	59.091	59.091	a)	58.091
27			643.128	25.000	25.000		25.000
29			74.000	74.800	84.300		31.800
30				3.586	57.547		3.586
34		5.000	5.000	5.000			
36			20.000	20.000	20.000		7.000
38			15.567	20.567	20.567		20.567
39			3.000	3.000			
45			6.000	8.600	8.600		8.600
48			4.379	102.938	102.938		102.938
49			505.950	25.950	25.950	a)	950
50		245	245	245	245		245
51			23.000	23.000	23.000	a)	13.000
52			2.075	3.368	3.150		3.150
56			100	100	100		100
57		314.800	157.800	256.800	67.000	a)	36.000
58			5.000	19.000	5.000		
59			1.000	1.000	1.000	a)	
61			4.731	4.731	4.731		
62			32.700	62.100	91.500		2.000
64			235.000	240.000	250.000		250.000
72			3.000	3.000	3.000		
73			9.000	10.000	10.000		
75			12.988	19.996	19.996		19.996
78		1.000	1.330	1.330	1.330	a)	330

segue

Numero legge	1999	2000	2001	2002	2003	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
79			5.000	5.000			
80			5.000	5.000			
84			145.600	147.000	47.000		7.000
85				5.000	5.000		5.000
86			13.716	179.934	291.934		291.934
88			94.250	94.250	94.250	a)	4.800
89				12.705	12.705		12.705
93		49.200	181.500	82.950	14.850		13.850
108			1.031	1.031	1.031		1.031
111		19		19			19 <sup>b</sup>
118		127	375	127	127		127
122		1.275.000	691.500	290.550	42.050		1.800
125			4.125	4.125	4.125		4.125
128			13.000	13.000	13.000		13.000
129			7.012.800	6.012.800	3.012.800		12.800
131				87.000	87.000		87.000
134			37.050	116.792	159.484		159.484
135		277.000	87.000	62.000	5.000		5.000
137			140.000	170.000	90.000		40.000
152			54.000	54.000	54.000		54.000
<b>totale</b>	<b>46.500</b>	<b>3.045.697</b>	<b>11.462.671</b>	<b>9.244.488</b>	<b>5.153.256</b>		<b>1.550.716</b>

a) gli oneri pluriennali sono indicati nelle rispettive schede

b) ad anni alterni

Tavola n.3

**QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA  
GENNAIO-APRILE 2001**

(importi in milioni)

	1999	2000	2001	2002	2003	TOTALE	%
Fondi speciali:							
parte corrente	46.500	1.050.497	8.079.867	7.221.988	4.259.356	20.658.208	71,35
conto capitale		1.896.000	1.449.000	1.239.500	255.000	4.839.500	16,72
	46.500	2.946.497	9.528.867	8.461.488	4.514.356	25.497.708	88,07
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa			1.150.765	645.200	501.100	2.297.065	7,93
Nuove o maggiori entrate			50.000			50.000	0,17
Altre forme di copertura		99.200	733.039	137.800	137.800	1.107.839	3,83
<b>Totale</b>	<b>46.500</b>	<b>3.045.697</b>	<b>11.462.671</b>	<b>9.244.488</b>	<b>5.153.256</b>	<b>28.952.612</b>	<b>100</b>

SCHEMA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA  
(Importi in milioni)

Legge 29 dicembre 2000, n. 400

Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali.

Articolo 3      Comma 5

Oggetto della disposizione:

Contributo per il Fondo Ambiente Italiano.

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--&gt; Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

I ANNO --> 2000	Importo.... 500
II ANNO --> 2001	Importo.... 500
III ANNO --> 2002	Importo....500

Onere a regime : 500 milioni annui.

CORR. PERM.